

cetti menzionati collimano sul punto di « una totalità di persone investite in modo unitario d'una sfera giuridica, la quale è sottratta ad ogni atto di disposizione totale o parziale di ciascuno dei componenti. Perciò si riscontra un patrimonio autonomo, separato e destinato ad uno scopo » (1525). Ne deriva che persona giuridica e proprietà in mano comune sono diverse forme possibili per creare un patrimonio separato da quello dei membri, solo che, mentre titolare di questo è nella seconda la stessa comunità concreta dei singoli, anche se elevata ad unità, nella prima l'è invece un'entità astratta superiore e trascendente l'unità collettiva (1526). È lo stesso Ferrara che, dopo aver segnato quell'unico punto di contatto, ne nota le differenze profonde, che così riassume: 1°) nella corporazione (persona giuridica) vi è un'unità ideale distinta dalla totalità concreta degli associati; nella *gesammte Hand* soggetto è « una pluralità collegata di persone fisiche: là si ha una titolarità unica, qui una titolarità plurima, ma che per uno speciale vincolo tra i soggetti, si presenta esternamente come un sol tutto » (1527); 2°) « la corporazione importa la costituzione di un nuovo soggetto, la comunione, invece, di un semplice rapporto giuridico »; 3°) la prima può decidere a maggioranza, la seconda solo ad unanimità, per disporre del comune patrimonio; 4°) i creditori della corporazione possono agire esclusivamente sul patrimonio di essa, la responsabilità della comunione si estende, invece, in caso d'incapienza sul fondo sociale, all'ulteriore patrimonio dei condomini (1528).

(1525) FERRARA, *loc. cit.*, pag. 501.

(1526) Sul concetto che non sempre un patrimonio autonomo debba avere diverso titolare, cfr. LABAND, in *Zeits. f. Handelsrecht*, XXX, p. 475, citato in FERRARA, *loc. cit.*

(1527) Così STOBBE, *Hdb. des deut. Privatr.*, I, p. 387 (*cit. in* FERRARA, *loc. cit.*, p. 502): Non sono da spiegare come una persona giuridica i rapporti *zur gesammten Hand*. Piuttosto appaiono qui più persone come soggetti del rapporto giuridico, ma poichè si evita di fissare le parti dei singoli e delimitarle fra loro, appaiono essi esternamente verso i terzi come un individuo. Nascono perciò principi giuridici che importano modificazioni per il condominio, ma non sussiste una dai singoli diversa unità, ma una persona collettiva che di più individui è composta.

(1528) FERRARA, *op. cit.*, p. 502, 503.